



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Liceo Statale "James Joyce"



LINGUISTICO E DELLE SCIENZE UMANE



Distretto 42 - C.M.: RMPC39000C -- C.F.: 90049460588 – C.U. UF62HT

Sede centrale: via Alcide De Gasperi, 20 – 00072 Ariccia (RM) - tel. 06121128525- fax 0667663989/069334396

Sede succursale: via di Vallericcia, 51- 00072 Ariccia (RM) – tel. 06121123045- fax 0667663990

rmpc39000c@istruzione.it

rmpc39000c@pec.istruzione.it

www.liceojoyce.edu.it

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AGLI ESPERTI ESTERNI

Approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera 287 in data 18/06/2016 ed è valida fino ad eventuali modifiche e/o integrazioni.

Aggiornato nella seduta del CDI del 31/01/2019 con delibera n. 424

Aggiornato nella seduta del CDI del 16/04/2019 con delibera n. 448

Aggiornato nella seduta del CDI del 21/12/2020 con delibera n. 545

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO l'articolo 10 del T.U. 16/4/94, n. 297 (attribuzioni del Consiglio d'Istituto e della Giunta Esecutiva);

VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n. 275 "Regolamento in Materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche";

VISTO il DI 129/2018 art. 44 c4 "Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera h), può avvalersi dell'opera di esperti esterni."

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018 ed in particolare l'art.45, 2° comma, lettera h nei quali viene affidata al Consiglio d'istituto la determinazione dei criteri generali per la stipula dei contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa e la disciplina nel regolamento di istituto delle procedure e i criteri di scelta di contraente, nonché il limite massimo dei compensi attribuibili;

VISTO l'art. 7 comma 6 e 6-bis del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. contenente disposizioni relative ai presupposti di legittimità per il conferimento degli incarichi agli esperti e alla pubblicità delle relative procedure comparative;

VISTE le Circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5/2006 e n. 2/2008 relative al succitato articolo;

VISTI gli artt. 35 e 57 del CCNL 2006-2009 relativi alle collaborazioni plurime;

VISTO il D.I. n.326/1995 "Compensi spettanti per attività di direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione"

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro n.2/2009

VISTA la Nota MIUR 06.03.2017 Prot.n. 9684 Documento di lavoro per lo sviluppo del Piano di formazione docenti 2016-2019. Questioni operative

VISTE le Linee guida dell'Autorità di Gestione dei Fondi Strutturali Europei Programma Operativo

“Per la scuola, competenze e ambienti di apprendimento ” 2014-2020;
VISTA la nota prot. n.34815 del 02/08/2017 dell'Autorità di Gestione dei Fondi Strutturali Europei Programma Operativo “Per la scuola, competenze e ambienti di apprendimento” avente ad oggetto: Attività di formazione -Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti.”

EMANA

il seguente Regolamento.

Art. 1 – Finalità e ambiti di applicazione.

Il presente regolamento disciplina le procedure comparative e i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa nonché la realizzazione di specifici progetti didattici, programmi di ricerca e sperimentazione e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come integrato dall'articolo 32 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e dall'articolo 3, comma 76 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e anche ai sensi dell'art.40 del Decreto interministeriale n.129/2018

2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.

3. Il documento è finalizzato a garantire la qualità della prestazione, la trasparenza e l'oggettività delle procedure di individuazione degli esperti esterni, nonché la razionalizzazione della spesa per gli stessi stabilendo il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto.

Art. 2 – Individuazione del fabbisogno

1. Una volta rilevata la necessità di conferire un incarico di collaborazione, il Dirigente scolastico verifica la sua congruenza con il bisogno dell'istituzione scolastica individuato nel Piano dell'offerta formativa e/o nel Programma annuale nonché la temporaneità della necessità.

2. Il Dirigente scolastico verifica l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio attraverso interPELLI interni e decide il ricorso ad una collaborazione esterna

3. Al fine di soddisfare le esigenze di cui sopra, verificata l'impossibilità di utilizzare a tal scopo il personale interno provvede alla stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti esterni e/o di specifiche convenzioni.

4. I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi del l'art.45, 2° comma, lettera h, del Decreto Interministeriale n.129 del 2018, per le prestazioni e le attività che non possono essere espletate dal personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali o per indisponibilità o coincidenza con altri impegni di lavoro.

5. La scuola deve avere riguardo anche della specificità delle collaborazioni plurime, di cui all'art.35 del CCNL 29-11-2007: i docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole statali, che per la realizzazione di specifici progetti, deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel corpo docenti.

Tale collaborazione non comporta esoneri anche parziali dall'insegnamento nelle scuole di titolarità/servizio ed è autorizzata dal dirigente scolastico della scuola di appartenenza, a condizione che non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio. Tale possibilità è data anche al personale A.T.A all'art. 57 del CCNL 29-11-2007.

In questi casi il collaboratore non è considerato un esperto esterno, neppure ai fini del compenso, ferma restando la sussidiarietà del ricorso a simile situazione e l'obbligo di acquisizione dell'autorizzazione da parte del dirigente scolastico competente.

6. L'individuazione di esperti nell'ambito del personale di altre istituzioni scolastiche statali, mediante collaborazioni plurime, precede quella di esperti estranei all'amministrazione.

7. Il Dirigente Scolastico, procede prioritariamente alla selezione tra personale interno dell'Istituzione Scolastica con procedura comparativa, con le stesse modalità e criteri previsti per gli esperti esterni, delle istanze pervenute a seguito di pubblicazione di avviso. Quindi richiederà la collaborazione plurima e infine si rivolgerà agli esperti estranei all'amministrazione.

8. L'Avviso, pubblicato sul sito dell'Istituzione Scolastica indicherà: oggetto della prestazione, tempi di attuazione, durata del contratto, compenso massimo proposto, requisiti e criteri, modalità, modulistica e termini per la presentazione delle domande, tempi e modalità per gli eventuali ricorsi.

Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna istanza o nel caso in cui le istanze presentate siano escluse, il Dirigente Scolastico dà seguito alla pubblicazione del Bando per gli esperti esterni.

Art.3 – Presupposti di legittimità

1. Nel conferimento dell'incarico si terrà presente quanto disposto dall'art. 7 comma 6 del D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i. che recita testualmente:

Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

2. Circa la necessità di una "particolare e comprovata specializzazione universitaria", fermo restando quanto previsto in merito alle esclusioni previste per tale requisito, si tiene conto di quanto stabilito dalle Circolari n.5/2006 e n.2/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica che evidenziano come la normativa ponga l'accento sulla qualità della prestazione: *per quanto concerne il requisito della particolare*

professionalità l'utilizzo dell'espressione "esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria" deve far ritenere quale requisito minimo necessario il possesso della laurea magistrale o del titolo equivalente, attinente l'oggetto dell'incarico. Non sono tuttavia da escludere percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti, finalizzati alla specializzazione richiesta, in aggiunta alla laurea triennale.(Circ. n.2/2008).

Art. 4 – Modalità di selezione

1. Il Dirigente Scolastico, sulla base del Piano triennale dell'offerta formativa e di quanto previsto nel Programma annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti ad esperti esterni e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare all'albo e nel sito web dell'istituto.
2. Tali avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre, il punteggio attribuito, nonché la tipologia e l'elenco dei contratti che si intende stipulare.
3. Per ciascun avviso dovranno essere specificati i seguenti elementi:
 - a. definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con riferimento espresso ai piani, ai programmi o all'ambito disciplinare;
 - b. gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
 - c. durata dell'incarico, intesa in termini di inizio e di conclusione della prestazione e/o il numero delle ore di attività;
 - d. luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
 - e. il compenso per la prestazione, adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate;
 - f. il termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte e il termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione;
 - g. l'eventuale previsione di un colloquio cui sottoporre l'aspirante
 - h. dichiarazione dell'interessato, se si tratta o meno di personale estraneo alla Pubblica Amministrazione e della sua precisa posizione giuridica e fiscale, così come le tre grandi categorie individuate, in termini fiscali, ai sensi del D.P.R. 917/86:
 - I. lavoratore autonomo abituale
 - II. lavoratore autonomo occasionale
 - III. ditta individuale, cooperativa, società di fatto, in nome collettivo, in accomandita, a responsabilità limitata ecc.
4. I candidati in ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico devono:
 - essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'UE;
 - di godere dei diritti civili e politici;
 - non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
5. Il Dirigente per le valutazioni potrà avvalersi della collaborazione di un'apposita commissione dallo stesso nominata. Il principio fondamentale per la selezione e l'individuazione dell'esperto sarà quello della valutazione comparativa secondo i criteri stabiliti nel successivo articolo 5.

Art. 5 – Esclusioni

L'Istituto può conferire ad esperti esterni incarichi di collaborazione in via diretta, senza l'espletamento di procedure comparative, quando ricorrano le seguenti situazioni:

- a) prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica caratterizzata da un rapporto "intuitu personae" che consente il raggiungimento del fine comportando un costo equiparabile ad un rimborso spese e comunque di modica entità, che il collaboratore svolga in maniera saltuaria quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili (Circ. 2/2008);
- b) qualora non fosse presentata alcuna domanda in risposta all'avviso di cui al precedente articolo del presente regolamento oppure nel caso in cui le candidature non presentino professionalità e competenze adeguate alle richieste;
- c) quando sia necessario il ricorso a specifica professionalità insostituibile con altra figura;
- d) o che comportino un onere finanziario fino a **500 euro**.

Art. 6 – Criteri di scelta del contraente

Nelle procedure di comparazione ai fini del conferimento dell'incarico si farà riferimento ai seguenti criteri generali di selezione:

1. aderenza del progetto al PTOF e qualità dell'offerta a giudizio del Dirigente scolastico o di un'apposita commissione dallo stesso nominata;
2. i titoli di studio e le specializzazioni;
3. le esperienze lavorative nel settore;
4. pubblicazioni, master e stage nel settore di pertinenza;
5. Esperienza di docenza nel settore di pertinenza;
6. Esperienza di docenza universitaria nel settore di pertinenza;
7. Possesso di titoli specifici afferenti la tipologia di intervento;
8. Possesso di laurea specifica.

In caso di richiesta economica:

- corrispettivo proposto dai candidati per la prestazione con
- considerazione e analisi del rapporto qualità/prezzo della singola offerta.

Le voci riportate sono a puro titolo di esempio e possono essere variate in funzione delle specifiche esigenze e secondo eventuali disposizioni e istruzioni attuative relative alle annualità di riferimento.

La valutazione comparativa è operata in tal caso da apposita Commissione nominata dal Dirigente scolastico.

Nel caso dei progetti PON e POF saranno considerate anche

1. esperienze lavorative nel settore, coerenti con l'incarico, con particolare riguardo alla continuità nella scuola;
2. esperienze effettuate nei progetti PON e Erasmus
3. esperienza di formatore;
4. esperienza di tutoraggio;
5. pubblicazioni;
6. corsi di formazione e aggiornamento e certificazione di competenze;
7. competenze specifiche richieste per ogni singolo progetto.

IN PARTICOLARE PER GLI ESPERTI LINGUISTICI E PER GLI ASSISTENTI SPECIALISTICI, ESPERTI PER CLIL e ESPERTI PER I PON VALGONO I PARAMETRI DI VALUTAZIONE di cui in allegato 1

Art.7 - Individuazione dei contraenti

I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente Scolastico, eventualmente coadiuvato dalla Giunta esecutiva o da una apposita Commissione di cui all'art. 9, mediante valutazione comparativa. La valutazione sarà effettuata sulla base dei requisiti professionali e dei criteri già esplicitati all'art. 6.

Sarà compilata una griglia di valutazione comparativa mediante attribuzione di punteggi, nell'ambito di un tetto massimo, per ogni criterio individuato.

Le griglie predisposte, allegare al presente regolamento, sono diversificate:

- per gli esperti esterni e estranei all'amministrazione
- per il personale interno

Il Dirigente Scolastico per le valutazioni di cui al presente articolo può nominare un'apposita commissione, composta da docenti, cui affidare compiti di istruzione, ai fini della scelta dei contraenti con cui stipulare i contratti.

Art. 8 - Validità delle graduatorie degli Assistenti Specialistici e degli esperti linguistici

Le graduatorie di cui sopra hanno validità biennale.

In caso di esaurimento sarà predisposto un nuovo bando.

Il contratto degli esperti è annuale ma è rinnovabile, in particolare per gli assistenti specialistici al fine di garantire la continuità assistenziale agli alunni con BES.

Art. 9 Commissione giudicatrice e Gruppo operativo di progetto

1. Ai fini della valutazione delle candidature il DS si avvale del supporto di Commissioni giudicatrici.
 - Per stilare la graduatoria degli Assistenti specialistici è costituita dal DS, dalla funzione strumentale per l'inclusione e dai docenti referenti del Dipartimento di sostegno e del Progetto di assistenza.
 - Per stilare la graduatoria degli esperti per le Certificazioni linguistiche la Commissione è formata dal Ds e da docenti della quattro lingue straniere.
 - Per la selezione di altri esperti esterni sarà costituita dal DS e da altri docenti esperti indicati dal DS.
2. Per quanto riguarda i PON, il Gruppo Operativo di Progetto, incaricato formalmente, supporta il Dirigente scolastico nella predisposizione del Progetto, nella composizione dei titoli e nella valutazione delle candidature.

Art. 10 --Doveri del contraente

Il personale destinatario del contratto di prestazione d'opera deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni:

- ❖ predisporre il progetto specifico di intervento in base alle eventuali indicazioni e richieste della scuola
- ❖ definire con la scuola il calendario delle attività e concordare con la scuola ogni eventuale variazione;
- ❖ osservare incondizionatamente l'applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti in materia;
- ❖ presentare al termine dell'attività una dettagliata relazione e fornire tutta la documentazione richiesta per il pagamento;
- ❖ conoscere, condividere e attuare gli obiettivi dell'Istituto scolastico;
- ❖ attenersi al Regolamento di Istituto.

Art.11 ---- Stipula del contratto

Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri adottati con il presente regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto.

Per i titolari dei contratti deve essere previsto l'obbligo di assolvere a tutti i doveri didattici in conformità alle vigenti disposizioni.

La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera intellettuale. La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del

codice civile. Il contratto può essere revocato in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze dell'istituzione scolastica.

Il contratto deve essere redatto per iscritto e sottoscritto per esteso da entrambi i contraenti in ogni parte di cui è composto il documento.

È istituito presso la segreteria della scuola un registro pubblicato in Amministrazione trasparente degli incarichi esterni in cui dovranno essere indicati i nominativi dei professionisti incaricati, l'importo dei compensi corrisposti e l'oggetto dell'incarico.

Art. 12 -- Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica

Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra Amministrazione Pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53, comma 10, del D.L.vo 165/2001.

L'autorizzazione in argomento può essere richiesta dal dipendente interessato o dalla Scuola che intende conferire l'incarico.

L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al Dipartimento della Funzione Pubblica entro i termini previsti dall'art. 53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo 165/2001.

Art. 13 – Determinazione del compenso

Il compenso attribuibile deve tener conto:

- del tipo di attività, dell'impegno e delle competenze professionali richieste all'esperto esterno e/o Associazione;
- delle disponibilità finanziarie programmate.

Il compenso per attività di insegnamento svolte dall'esperto esterno e/o Associazione deve essere congruo rispetto alla specificità professionale richiesta.

Può essere anche previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all'Amministrazione.

Sono fatti salvi i compensi previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori.

È fatto divieto di anticipazione di somme. I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata e dopo l'espletamento delle necessarie verifiche.

Agli esperti non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.

Il corrispettivo pattuito si intende onnicomprensivo, ovvero al lordo di IRPEF, contributi previdenziali, IRAP, nonché di ogni altro onere tributario, previdenziale ed assicurativo presente e futuro e di ogni altra ritenuta.

Nulla sarà dovuto dall'Amministrazione agli Esperti e/o Tutor nel caso di mancata prestazione d'opera a causa di fenomeni non imputabili all'Amministrazione medesima.

Misura dei compensi

Il compenso massimo, fatte salve le deroghe di cui sopra, è così definito:

1. Personale interno: (compreso il personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche) impegnato in attività con gli alunni: i compensi specificati nella tabella allegata al C.C.N.L. in vigore.
2. Personale estraneo all'amministrazione, impegnato in corsi di recupero con gli allievi: i medesimi compensi previsti per il personale interno.
3. Personale estraneo all'Amministrazione, impegnato in altre tipologie di attività.

Con il prestatore d'opera è possibile concordare un compenso, anche forfetario, diverso da quello fissato dalle tabelle annesse al CCNL: l'art. 2233 Codice Civile

precisa che in ogni caso il compenso deve essere adeguato all'importanza dell'opera e al decoro della professione.

Per gli esperti esterni linguistici il compenso è **fissato annualmente dal CDI.**

Per gli Assistenti Specialistici il compenso è fissato dalla Regione Lazio.

Qualora siano richieste professionalità tali da giustificare il superamento, nello stabilire il compenso si può fare riferimento ai compensi fissati dal D.I. 326 del 12/10/1995 oppure alla circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 2/2/2009. (vedasi allegato 2)

Nel caso di compenso eccedente l'importo tabellare, sarà necessario, nell'affidare l'incarico, dare adeguata motivazione in relazione al fatto che le caratteristiche del progetto presuppongono professionalità tali da giustificare il maggior compenso orario.

Art. 14 – Stipula del contratto

1. Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti con il presente Regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto.

2. Il contratto deve essere redatto per iscritto e sottoscritto per esteso da entrambi i contraenti in ogni parte di cui è composto il documento.

3. Il contratto, ai sensi della deliberazione in sede di controllo della Corte dei Conti del 15/02/2005

n. 6, ha il seguente contenuto minimo:

a. parti contraenti;

b. oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);

c. durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto;

d. entità, modalità e tempi di corresponsione del compenso;

e. luogo e modalità di espletamento dell'attività;

f. impegno da parte del collaboratore di presentare una relazione esplicita della prestazione effettuata a corredo della nota di debito (report finale);

g. acquisizione in proprietà ed utilizzazione piena ed esclusiva da parte dell'Istituto dei risultati dell'incarico;

h. spese contrattuali e oneri fiscali a carico del prestatore;

i. la previsione della clausola risolutiva e delle eventuali penali per il ritardo;

j. la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione;

k. la previsione che le sospensioni della prestazione da parte del collaboratore comportano la sospensione del pagamento del corrispettivo contrattuale indipendentemente dalla motivazione;

l. informativa per il trattamento dei dati personali .

4. La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera intellettuale. La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt.2222 e seguenti del codice civile.

5. I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore ad un anno e non sono rinnovabili, salvo delibera del Consiglio d'Istituto.

Art. 15 – Rescissione del contratto

1. L'Amministrazione scolastica si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza del servizio prestato dal soggetto aggiudicatario.

2. Nel caso di inadempienze e inadeguatezza dei servizi offerti, e nel caso che dalla verifica delle autodichiarazioni/autocertificazioni queste risultassero mendaci, l'Amministrazione scolastica procede, con preavviso di sette giorni, alla risoluzione unilaterale del contratto senza oneri aggiuntivi rispetto alle prestazioni fino a quel momento erogate.

3. Nel caso di inadempienze riferite a comportamenti offensivi e irrispettosi verso gli alunni, l'Amministrazione scolastica procede alla rescissione immediata del contratto con preavviso scritto e motivato di 24 ore.

Qualora il soggetto aggiudicatario decida unilateralmente la rescissione del contratto, non sarà corrisposto alcun compenso per le prestazioni fino a quel momento erogate, fatte salve motivazioni di salute debitamente documentate.

In caso di ripetuti rilievi, il Liceo si riserva di escludere l'esperto dalle proprie graduatorie.

Art. 16 – Valutazione della prestazione

L'Istituto prevede una valutazione finale del progetto e dell'intervento dell'esperto esterno attraverso appositi questionari di gradimento o altri strumenti di valutazione stabiliti dal Dirigente scolastico. L'esito negativo può essere motivo di esclusione da eventuali future collaborazioni.

Art. 17 – Pubblicità ed efficacia

Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento d'Istituto e ha durata e validità illimitata; potrà comunque essere modificato e/o integrato dal Consiglio d'Istituto con apposita delibera. Esso è affisso all'albo della Scuola e pubblicato sul sito web dell'Istituzione Scolastica.

ALLEGATO 1

ESPERTI LINGUISTICI

- ❖ Si procederà ad una valutazione comparativa della documentazione prodotta utilizzando i seguenti parametri:
1. Laurea conseguita in Italia per la lingua per cui si concorre (conseguita con qualunque punteggio) punti 12, lode punti 3;
 2. Abilitazione all'insegnamento della lingua per cui si concorre: 3 punti
 3. Laurea (o titolo equipollente) conseguito all'estero per la lingua per cui si concorre (conseguita con qualunque punteggio) punti 15
 4. Laurea (o titolo equipollente) in discipline non linguistiche conseguita all'estero (conseguita con qualunque punteggio) : 10 punti
 5. diploma conseguito nel Paese in cui si parla la lingua per cui si concorre: punti 5;
 6. continuità di insegnamento nell'Istituto (per ogni anno o fraz. di sei mesi): punti 5/anno fino ad un massimo di 25 punti
 7. Per ogni anno di servizio di docenza (documentato) presso altre sedi : punti 2 fino ad un massimo di 10 punti
 8. Titoli specifici attinenti le certificazioni linguistiche (formatori, esaminatori, docenti) : punti 5/anno fino ad un massimo un massimo di 15 punti.

Esperti per CLIL

Titoli culturali	Punti
Laurea delle DNL	Max 15
Madrelingua o eccellente conoscenza della lingua straniera (teatro in lingua straniera)	15
Corsi di specializzazione e/o formazione attinenti la Didattica (scuole di specializzazione, corsi, seminari)	Punti 3 (max 9 pt.) x ogni corso
Esperienza di docenza nel settore di pertinenza nelle scuole pubbliche/private/associazioni culturali	Punti 3 (max 15 pt.) x ogni esperienza di durata non inferiore a sei mesi
Esperienze di docenza nel settore di pertinenza in qualità di Esperto nell'istituto James Joyce (continuità)	10
Possesso Master di II livello in metodologia CLIL	Punti 5

ASSISTENTI SPECIALISTICI

- ❖ Si procederà ad una valutazione comparativa della documentazione prodotta utilizzando i seguenti parametri: Titoli culturali:
1. Laurea attinente o titolo equipollente (conseguita con qualunque punteggio) **punti 10**;
 2. Diploma di maturità specifico (conseguito con qualunque punteggio) punti 5
 3. Ulteriori titoli attinenti, con particolare riguardo a comprovate competenze digitali da punti 2 a titolo fino a punti 10
 4. Esperienza maturata come assistente specialistico o in attività di sostegno al disagio e alla disabilità giovanile per anno punti 5 fino ad un massimo di 20;
 5. Continuità nella sede per anno punti 5 fino ad un massimo di 30.

6. assistenza e accompagnamento di alunni disabili certificata nei viaggi d'istruzione di almeno 3 gg punti 3 a viaggio con un massimo di 15 punti

A parità:

- Si considera la specificità del titolo
- il punteggio del diploma e/o laurea
- disponibilità ad accompagnare nei viaggi d'istruzione

L'assistenza specialistica ad alunni diversamente abili avverrà in forma flessibile secondo le indicazioni del GLI. Almeno **tre** assistenti dovranno essere di sesso maschile.

Il numero minimo di ore, in classe, che saranno assegnate è di 10 a settimana e fino ad un massimo di 25 ore a settimana.

L'assegnazione del servizio a Cooperative avverrà solo su espressa e motivata richiesta da parte delle famiglie, limitatamente a casi in situazione di gravità

L'affidamento alle Cooperative avverrà di anno in anno in base alle risorse assegnate dalla Regione Lazio.

La graduatoria degli assistenti specialistici è rinnovata biennialmente.

Psicologo per CIC

Titoli culturali	Punti
Laurea in psicologia o equivalente	Max 15
Corsi di specializzazione e/o formazione attinenti	Punti 3 (max 9 pt.) x ogni corso
Esperienza nel settore di pertinenza nelle scuole pubbliche/private/associazioni culturali	Punti 3 (max 15 pt.) x ogni esperienza di durata non inferiore a sei mesi
Esperienze nel settore di pertinenza nell'istituto James Joyce (continuità)	5 punti/anno

ESPERTI, TUTOR, FIGURE AGGIUNTIVE, PROGETTISTI E COLLAUDATORI PER PROGETTI PON

L'istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti, tutor, figure aggiuntive, progettisti e collaudatori per la realizzazione di progetti PON

- 1) REQUISITI OGGETTIVI L'Istituzione Scolastica deve tenere conto dei requisiti previsti dai Fondi Strutturali Europei PON, e determinare di conseguenza la durata, il luogo, l'oggetto ed il compenso per la collaborazione.
- 2) REQUISITI SOGGETTIVI Il contratto/convenzione è stipulato con esperti, interni ed esterni, che siano in grado di apportare la necessaria esperienza tecnico-professionale nella funzione richiesta. Per gli esterni l'affidamento dell'incarico avverrà previa acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza dell'esperto, se dipendente pubblico, in applicazione dell'art. 58 del D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni. Inoltre al personale dipendente di altre istituzioni scolastiche, si applica l'art.35 del CCNL del personale del comparto "Scuola" del 29 novembre 2007. I costi relativi all'attività di personale interno devono essere rapportati a costi orari unitari e possono riguardare soltanto attività prestate

oltre il regolare orario di servizio. Esse dovranno risultare dai registri delle firme o da altro documento che attesti l'impegno orario (verbale, ecc.)

- 3) INDIVIDUAZIONE DEGLI ESPERTI. L'individuazione dell'esperto avviene attraverso apposito avviso pubblico/bando/ avviso riservato al personale interno con lo scopo di conferire incarichi. Al fine di soddisfare le esigenze di cui all'articolo precedente, l'Istituzione Scolastica, verifica la possibilità di utilizzare personale interno tramite apposita selezione con conseguente incarico sottoposto alle condizioni poste dalla normativa vigente oppure di ricorrere a personale esterno ed in coerenza con le disponibilità finanziarie, provvedere in tal caso alla stipulazione di contratti di prestazione d'opera. La figura del progettista e del collaudatore sono fra loro incompatibili
- 4) BANDO . Dell'avviso sarà data informazione attraverso la pubblicazione nell'albo pretorio del sito Web. Risulta necessario stabilire a priori nell'avviso pubblico/bando/avviso riservato al personale interno: 1. l'oggetto dell'incarico; 2. i requisiti di ammissibilità per la ricezione delle candidature; 3. i criteri di valutazione con la relativa ponderazione dei punteggi attribuibili per ciascun punto; 4. tipologia di incarico da affidare, nonché il compenso che verrà corrisposto per la prestazione, in relazione ai termini contenuti nell'Avviso pubblico PON. 5. le modalità ed il termine per la presentazione delle domande di partecipazione;
- 5) PUNTEGGI
- Progettista e collaudatore
- a. Laurea specifica (ingegneria elettronica, informatica, elettrotecnica) 110 e lode →punti 12; 100 → punti 10; Altra votazione →punti 6
 - b. Diploma di perito (Informatico - Elettronico - Elettrotecnico) 100 e lode →punti 6; 100 → punti 4; Altra votazione → punti 2
 - c. Docenza di ruolo materie attinenti al progetto in 1 punto per ogni anno (Max 10)
 - d. Assistente Tecnico Area attinente 0,5 punto per ogni anno (Max 10)
 - e. Esperienza su progetto specifico (es. incarico di progettazione FESR) 2 punti a esperienza (Max 6)
 - f. Esperienza lavorativa (attinente) 1 punto a incarico (Max 6)
 - g. Patente ECDL/Ei PASS 3 punti (Max 3)
 - h. Corsi formazione (Invalsi, FORTIC) 3 punti (Max 6)
 - i. Iscrizione Albo Professionale 5 punti

Di norma, valgono i seguenti titoli che saranno adattati a seconda delle richieste del PON, ai sensi del successivo art. 3.

Esperti

Elenco dei titoli valutabili	Punti
Laurea vecchio ordinamento o secondo livello specialistico	Fino a 100/110 Punti 6
	Da 101 a 105/110

	Punti 12
	Da 106 a 110/100 Punti 18
	Lode Punti 2
Esperienza gruppo interno di lavoro (PTOF – RAV – PDM)	Punti 5 per anno Max 10 Pt.
Esperienza di progettazione europea	Punti 2 per esperienza Max 10 Pt.
Certificazione Competenze linguistiche	Punti 3
Certificazione Competenza informatiche	Punti 3 (Max 6 Pt.)
Abilitazione all'insegnamento nella disciplina del modulo	Punti 8
Abilitazione diversa da quella richiesta nel modulo	Punti 2 (Max 6 pt.)
Esperienza di docenza in scuole statali	Punti 3 per ogni anno (Max 5 anni)
Esperienza di esperto e/o tutor in progetti PON-POR	1 per ogni esperienza (Max 5 Pt.)
Esperienza in attività inerenti l'attività prevista nel modulo	Fino a Punti 6
Partecipazione a concorsi e gare esterni alla scuola con gli studenti	Fino a Punti 6

Tutor

I tutor designati in base alla selezione dovranno svolgere i compiti seguenti:

1. predisporre, in collaborazione con l'esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti dell'intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari competenze da acquisire;
2. curare che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti, degli esperti e la propria, l'orario d'inizio e fine della lezione;
3. segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o dello standard previsto;
4. curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;
5. interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, accertando che l'intervento venga effettuato;
6. inserire tutti i dati nella piattaforma.

TUTOR (tutti moduli)	Punti
Laurea vecchio ordinamento o secondo livello specialistico	Fino a 100/110 Punti 6
	Da 101 a 105/110 Punti 12
	Da 106 a 110/100 Punti 18
	Lode

	Punti 2
Esperienza gruppo interno di lavoro (PTOF – RAV – PDM)	Punti 5 per anno Max 10 Pt.
Esperienza di progettazione europea	Punti 2 per esperienza Max 10 Pt.
Esperienza di tutoraggio	Fino a punti 10
Certificazione Competenze linguistiche	Punti 3
Certificazione Competenze informatiche	Punti 6 (Max 12 Pt.)
Abilitazione all'insegnamento nella disciplina del modulo	Punti 8
Abilitazione diversa da quella richiesta nel modulo	Punti 2 (Max 6 pt.)
Esperienza di docenza in scuole statali	Punti 3 per ogni anno (Max 5 anni)
Esperienza di esperto e/o tutor in progetti PON-POR	1 per ogni esperienza (Max 5 Pt.)

Figure aggiuntive

FIGURA AGGIUNTIVA NB i titoli richiesti varieranno a seconda della figura prevista nel bando	Punti
Esperienza gruppo interno di lavoro (PTOF – RAV – PDM)	Punti 2 per anno Max 10 Pt.
Esperienza di progettazione europea	Punti 2 per esperienza Max 12 Pt.
Esperienza di coaching, assistenza specialistica	Fino a punti 10
Esperienze professionali e capacità tecniche specifiche	Fino a punti 10
Certificazione Competenze linguistiche	Punti 3
Certificazione Competenza informatiche	Punti 6
Abilitazione all'insegnamento nella disciplina del modulo	Punti 8
Esperienza in scuole statali	Punti 3 per ogni anno (Max 5 anni)
Esperienza di esperto e/o tutor in progetti PON-POR	2 per ogni esperienza (Max 5 Pt.)

Esperti per attività richiedenti specifiche competenze professionali

Titoli culturali	Punti
Laurea in Arte e Scienze dello spettacolo Accademia delle Belle Arti (sezione teatro) Accademia Teatrale triennale oppure Conservatorio (sezione musicale)	Max 15
Madrelingua o eccellente conoscenza della lingua straniera (teatro in lingua straniera)	15

Corsi di specializzazione e/o formazione attinenti la Didattica (scuole di specializzazione, corsi, seminari)	Punti 3 (max 9 pt.) x ogni corso
Esperienza di docenza nel settore di pertinenza nelle scuole pubbliche/private/associazioni culturali	Punti 3 (max 15 pt.) x ogni esperienza di durata non inferiore a sei mesi
Esperienze di docenza nel settore di pertinenza in qualità di Esperto nell'istituto James Joyce (continuità)	10
Altre esperienze nel settore di pertinenza (regia, recitazione, traduzione testi teatrali, concerti)	Punti 3 x ogni esperienza

Allegato 2

Ai sensi del DECRETO INTERMINISTERIALE 326 DEL 12-10-1995

Tipologia Importo (lordo percipiente, non comprensivo dell'irap a carico dell'istituto)

Direzione, organizzazione fino ad un massimo di € 41,32 giornaliere

Coordinamento, progettazione, produzione Di materiali, valutazione, monitoraggio

fino ad un massimo di € 41,32 orari e fino ad un massimo di € 51,65 orarie per universitari

Docenza fino ad un massimo di € 41,32 orari e fino ad un massimo di € 51,65 orarie per

universitari Attività tutoriale, coordinamento gruppi di lavoro fino ad un massimo di € 25,82

orari

Ai sensi della CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO N. 2/2009

Attività di docenza e insegnamento

Fascia A: docenti di ogni grado del sistema universitario/scolastico e dirigenti

dell'Amministrazione Pubblica impegnati in attività formative proprie del settore/materia di

appartenenza e/o di specializzazione; funzionari dell'Amministrazione Pubblica impegnati in

attività formative proprie

del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione con esperienza almeno

quinquennale; ricercatori senior (dirigenti di ricerca, primi ricercatori)

impegnati in attività proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione;

dirigenti d'azienda o imprenditori impegnati in attività del settore di appartenenza, rivolte ai

propri dipendenti, con esperienza professionale almeno quinquennale nel profilo o categoria di

riferimento; esperti di settore senior e professionisti impegnati in attività di docenza, con

esperienza professionale almeno quinquennale nel profilo/materia oggetto della docenza.

max. € 100,00/ora, al lordo di Irpef, al netto di IVA e della quota contributo previdenziale

obbligatoriamente a carico del committente

Fascia B: ricercatori universitari di primo livello e funzionari dell'Amministrazione Pubblica

impegnati in attività proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione;

ricercatori Junior con esperienza almeno triennale di docenza e/o di conduzione/gestione

progetti nel settore di interesse; professionisti o esperti con esperienza almeno triennale di

docenza e/o di conduzione/gestione progetti nel settore/materia oggetto della docenza.

max. € 80,00/ora, al lordo di Irpef, al netto di IVA e della quota contributo previdenziale

obbligatoriamente a carico del committente

Fascia C: assistenti tecnici (laureati o diplomati) con competenza ed esperienza professionale

nel settore; professionisti od esperti junior impegnati in attività proprie del settore/materia

oggetto della docenza.

max. € 50,00/ora, al lordo di Irpef, al netto di IVA e della quota contributo previdenziale

obbligatoriamente a carico del committente.

Tutor

Rientrano nella figura del tutor i soggetti (interni o esterni: co.co.pro, co.co.co o a prestazione

d'opera professionale) di supporto alla formazione e/o alla gestione d'aula. Pertanto, a seconda

della tipologia

d'intervento, la figura del tutor può essere riferita:

a) all'aula (in caso di attività corsuale "frontale");

b) alla formazione aziendale (per interventi formativi in costanza di rapporto di lavoro);

c) allo stage (in caso di attività stagierale prevista nell'ambito del progetto);

d) alla formazione a distanza (in caso di azioni formative nelle quali il momento

dell'insegnamento è spazialmente e/o temporalmente separato da quello dell'apprendimento).

soggetti esterni:

max. € 30,00/ora per i tutor delle categorie a), b) e c);

max € 50,00 per i tutor della categoria d)

al lordo di Irpef, al netto di IVA e della quota contributo previdenziale obbligatoriamente a

carico del committente.